

UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE
UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO
PER LA MANOMISSIONE DEL
SUOLO PUBBLICO

di cui alla Delibera C.U. n. 18 del 30.11.2021

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1– Applicazione

Art. 2– Assensi amministrativi e attività preliminare alla manomissione

CAPO II - NORME TECNICHE

Art. 3– Disposizioni di carattere generale

Art. 4– Disposizioni tecniche per le manomissioni

Art. 5– Disposizioni tecniche per la colmatatura degli scavi

Art. 6– Disposizioni tecniche per l'esecuzione dei ripristini definitivi

Art. 7– Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

CAPO III – RESPONSABILITA'

Art. 8– Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune – Responsabilità

Art. 9– Regolare esecuzione

CAPO IV – INDENNIZZI

Art. 10 – Cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini

Art. 11 – Costi e oneri

CAPO V – VERIFICHE E SANZIONI

Art. 12 – Azione di verifica

Art. 13 – Revoca autorizzazione e sanzioni

Art. 14 – Esclusioni / Esenzioni

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Applicazione

Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni ed ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di soggetti erogatori di pubblici servizi (linee elettriche, impianti gas metano, impianti catodici, carotaggi esplorativi del sottosuolo) ovvero da parte di privati ed imprese sui sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi, aree verdi dei Comuni facenti parte dell'Unione Terre d'Acque nonché su aree comunali pubbliche o di uso pubblico, fatto salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 2 – Assensi amministrativi e attività preliminare alla manomissione

- a) Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi dovranno consegnare all'Ufficio Tecnico dei Comuni facenti parte dell'Unione i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la relativa approvazione.

Gli allacciamenti alle utenze non rientrano nei programmi annuali.

- b) I proprietari dei servizi tecnologici presenti nel sottosuolo, prima dell'inizio di qualunque attività (fatta eccezione per gli interventi indifferibili ed urgenti motivati da oggettive condizioni di pericolo), dovranno ottenere tutti gli assensi amministrativi necessari per l'esecuzione dei lavori.

La richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori dovrà contenere la corografia in opportuna scala con evidenziato, in colore, il tracciato e/o le buche oggetto dell'intervento.

La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta, se necessario, dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese del Soggetto richiedente, per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.

In particolare l'Ufficio Tecnico dovrà essere informato costantemente sul tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino provvisorio e definitivo.

Se i lavori interessano infrastrutture su cui transitano mezzi di pubblico trasporto dovranno essere preventivamente informate le interessate società che espletano tale servizio.

Prima di dare inizio ai lavori, il soggetto richiedente dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata a seguito di apposita istanza avanzata all'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque, che impartirà disposizioni specifiche al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Regolamento manomissione suolo pubblico

Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati, l'autorizzazione di scavo potrà essere concessa solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità. A garanzia del corretto ripristino del suolo pubblico manomesso, il soggetto autorizzato dovrà, all'atto della richiesta, prestare idonea cauzione, mediante deposito cauzionale e/o fidejussione bancaria, il cui importo sarà determinato secondo quanto previsto all'Art. 10 del presente Regolamento, o presentare una fidejussione cumulativa che garantisca la copertura di venti autorizzazioni che verranno di volta in volta svincolate su ogni ripristino regolarmente eseguito.

Il deposito cauzionale sarà rimborsato (o la fidejussione svincolata o parzialmente svincolata) entro trenta giorni dall'emissione del verbale congiunto di regolare esecuzione dei ripristini, redatto dall'Ufficio Tecnico.

- c) Prima dell'avvio dei lavori di manomissione sia per la posa di nuovi impianti sia per la riparazione di impianti già esistenti, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque regolare domanda, completa di quanto previsto al Capo IV del presente Regolamento, tramite portale SUE (mod. 1244) tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, completa di tutti i dati ed allegati ivi previsti. Si precisa che compilando la suddetta domanda, nel caso in cui sia impossibile indicare un n. civico certo, occorre obbligatoriamente indicare un tratto della strada "dal n. civico al n. civico" oppure "al Km", al fine di consentire all'Ufficio preposto l'individuazione del sito di manomissione.

Per i soli guasti che assumono carattere d'emergenza in relazione ai pericoli per la pubblica incolumità che da essi potrebbero derivare, è consentita l'esecuzione dei lavori in assenza di provvedimento autorizzativo. In tal caso, il soggetto operante dovrà comunque informare, in modo contingente, l'Ufficio Tecnico ed il Comando di Polizia Municipale a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.unioneterredacque.it, specificando i motivi che hanno indotto a considerare l'intervento indifferibile ed urgente, obbligandosi alla regolarizzazione dell'autorizzazione, secondo la normale procedura, entro e non oltre i tre (3) giorni successivi all'evento.

A tutela del soggetto autorizzato alla manomissione, qualora il suolo pubblico presenti degli ammaloramenti, egli dovrà fornire a propria cura e spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione affinché si possa stabilire l'entità e la qualità del ripristino eseguito.

- d) Prima di iniziare i lavori, il soggetto autorizzato dovrà dare avviso degli stessi a tutti gli altri Concessionari di pubblici servizi, e dovrà prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga arrecato danno ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti. In caso di attraversamenti di linee ferroviarie, piste ciclabili o rogge dovranno essere rispettate le normative e le prescrizioni poste dall'ente interessato titolare delle infrastrutture o delle opere.
- e) Se la manomissione interessa sedimi di proprietà diversa da quella comunale, ma comunque soggetta ad uso pubblico, il soggetto autorizzato dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo. Tale autorizzazione dovrà essere allegata alla richiesta di manomissione.

- f) Il ripristino definitivo dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del soggetto autorizzato secondo le norme tecniche esecutive previste agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
- g) L'Unione dei Comuni Terre d'Acque o il Gestore dei pubblici servizi, per esigenze di carattere generale connesse alla necessità di limitare quanto più possibile gli interventi di manomissione del suolo pubblico, possono richiedere al soggetto autorizzato di inserire negli scavi effettuati, manufatti, cavidotti, tubazioni ed opere simili che devono essere utilizzati da altri Enti erogatori di pubblici servizi.
- Il soggetto autorizzato si impegna a realizzare, contestualmente ai propri lavori, le opere suddette che gli verranno compensate a seguito di accordo fra le parti. In carenza di accordo, l'Unione dei Comuni Terre d'Acque si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico.

CAPO II

NORME TECNICHE

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale

- a) L'autorizzazione e, quindi il limite temporale entro cui ultimare effettivamente i lavori, avrà validità:
- un anno dal rilascio, per tutte le strade esterne al Centro Storico (come delimitato dal P.R.G.C.);
 - sei mesi dal rilascio, per gli interventi da effettuarsi nelle strade del Centro Storico (come delimitato dal P.R.G.C.).

Entro tale periodo (sei mesi o un anno), i lavori autorizzati dovranno essere eseguiti e terminati con il ripristino completo.

Decorso il suddetto periodo di validità, in assenza di comunicazione di inizio lavori:

- 1) il soggetto autorizzato, se ancora interessato alla manomissione di suolo pubblico di cui all'autorizzazione scaduta, dovrà rappresentare nuovamente domanda di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico tramite portale SUE precisando se intende mantenere, a garanzia del corretto ripristino del suolo pubblico manomesso, la cauzione prestata in occasione dell'autorizzazione scaduta;
- 2) il soggetto autorizzato, non più interessato alla manomissione di suolo pubblico di cui all'autorizzazione scaduta, dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico chiedendo lo svincolo della cauzione prestata per lavoro non eseguito.

Si profila altresì la casistica che l'autorizzazione rilasciata non sia ancora scaduta ed il soggetto autorizzato non sia più interessato alla relativa manomissione di suolo pubblico. In tal caso, il soggetto autorizzato dovrà comunque darne comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico chiedendo lo svincolo della cauzione prestata per lavoro non eseguito.

- b) Fermo restando la validità temporale dell'autorizzazione, di cui al succitato comma a), i lavori dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale, e comunque andranno rispettate le prescrizioni impartite sull'autorizzazione rilasciata nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da imprese appaltatrici per conto del soggetto autorizzato, lo stesso comunicherà all'Ufficio Tecnico il nominativo dell'impresa esecutrice ed il numero telefonico di un responsabile reperibile. Il soggetto autorizzato, quale unico titolare del provvedimento autorizzativo, è diretto responsabile sia in merito alla corretta esecuzione dei lavori che all'applicazione di quanto stabilito dalle norme in tema di sicurezza sul lavoro, secondo le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà predisporre, al fine di rendere sicura la circolazione stradale, la necessaria segnaletica (come da indicazioni fornite dal Comando di Polizia Municipale).
- c) I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a opportuna distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino. Tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle norme di legge vigenti anche in materia di circolazione stradale. Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi.
- d) I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno essere ultimati entro il limite temporale di cui all'art. 3, lettera a), del presente Regolamento.

Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo ed arrecano danni a persone o a cose, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada, ovvero da modificazioni di legge che interverranno in futuro. Il Soggetto autorizzato è comunque in ogni caso responsabile in sede civile e penale dei danni arrecati a persone e a cose a seguito dei lavori eseguiti.

- e) Per motivi connessi alla viabilità, le manomissioni dovranno essere eseguite a tratti di lunghezza concordata di volta in volta con i tecnici dell'Ufficio Tecnico previo parere del Comando di Polizia Municipale.
- f) Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente al soggetto autorizzato che dovrà intervenire immediatamente al fine di rimuovere la situazione di pericolo.
A tale scopo, dovranno essere comunicati i numeri telefonici di pronto intervento al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento.
Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente al soggetto autorizzato. In caso di inadempienza, interverrà l'Unione con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al soggetto autorizzato il costo effettivo dell'intervento ed incamerando, altresì, la fideiussione prestata, come previsto all'art. 13 del presente Regolamento.
- g) Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più soggetti autorizzati, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo

ripristino. In questo caso l'Unione provvederà a concordare con le imprese esecutrici la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.

Il ripristino dovrà essere eseguito dall'ultimo soggetto autorizzato che dovrà prendere accordi diretti con gli altri soggetti precedentemente autorizzati al fine di concordare i relativi rimborsi.

- h) Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali – vie con traffico veicolare regolamentato), l'Amministrazione può chiedere periodi e/o orari particolari di intervento secondo le esigenze.
- i) Non dovranno essere tenuti scavi aperti durante la notte.
- j) I lavori di scavo non dovranno essere eseguiti nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali.
- k) Le strutture fuori terra dovranno essere poste in modo tale da non recare intralci alla viabilità veicolare e pedonale, anche nel caso di ubicazione a marciapiede, per le quali dovrà essere concordata l'esatta ubicazione con l'Ufficio Tecnico ed il Comando di Polizia Municipale.

Art. 4 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) Per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bobcat). In casi particolari, debitamente motivati, il Comune può consentire la deroga a quanto sopra, addebitando al Soggetto autorizzato l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati.
- b) Nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare, usando macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico.
- c) Nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni. Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica.
Per motivi di sicurezza sulla viabilità o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del soggetto autorizzato, presso i Magazzini Comunali o altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del soggetto autorizzato. Gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente

prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione.

Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il soggetto autorizzato sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura, di tipologia e pigmentazioni simili a quelle demolite, rispettando il disegno originario.

Ulteriori prescrizioni per casi particolari potranno essere indicate dall'Ufficio Tecnico nel provvedimento autorizzativo.

- d) Al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del suolo, l'impresa esecutrice, incaricata dal soggetto autorizzato, dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50, un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il tipo di sottoservizio posato. Saranno valutate dall'Ufficio Tecnico situazioni particolari in deroga.
- e) La quota superiore di eventuali solette di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico.
- f) L'Unione dei Comuni Terre d'Acque si riserva il diritto di chiedere ai soggetti autorizzati tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo.
- g) Salvo casi eccezionali ed autorizzati, gli impianti non potranno essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto stradale. In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni Concessionario di pubblici servizi è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.
- i) Gli scavi in perpendicolare alla strada dovranno essere eseguiti su metà strada per volta e non dovrà essere iniziato lo scavo sulla seconda metà della strada se prima non sarà ultimato il reinterro sulla parte precedentemente scavata.

Art. 5 - Disposizioni tecniche per la colmatatura degli scavi.

L'impresa esecutrice, incaricata dal soggetto autorizzato, per la colmatatura degli scavi dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni tecniche:

- a) Il riempimento dello scavo dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dal Comune, e secondo le modalità esecutive ivi contenute. Il materiale "naturale" prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo

presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati con l'Ufficio Tecnico.

Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei.

E' possibile effettuare la colmatura degli scavi con il medesimo materiale di scavo se lo stesso costituisce già struttura portante della sede viaria oggetto di manomissione. Tutto il materiale dovrà essere depurato da scarti e sfridi di conglomerati bituminosi.

Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica a propria cura e spese.

E' assolutamente vietato riporre nello scavo frammenti di pavimentazione bitumosa.

E' in facoltà dell'Ufficio Tecnico richiedere e/o del Soggetto autorizzato proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali ecc.) previo assenso dello stesso.

Nel caso necessiti il ripristino provvisorio, dovrà essere eseguito uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio ecc.).

Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura, se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante. Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento, questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite prima dell'esecuzione dei lavori.

L'impresa esecutrice, a propria cura e spese, dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

- b) Per motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmatura degli scavi venga completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del soggetto autorizzato, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5.
Detta colmatura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Soggetto autorizzato medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'Art. 6 del presente Regolamento.
- c) Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni il cui numero e specie dovrà essere concordato con gli uffici comunali competenti affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
- d) Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'ente gestore del servizio idrico integrato (fognature-acquedotto). Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti danneggiati di privati o di proprietà comunale, utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelli in uso dal Comune, e ad eseguire i lavori a regola d'arte.
In ogni caso il soggetto autorizzato dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.

Regolamento manomissione suolo pubblico

Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'amministrazione dello stabile.

Qualora venissero denunciate, anche dopo parecchio tempo, infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissioni del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del soggetto autorizzato titolare della manomissione.

- e) Entro improrogabilmente 24 ore dalla colmataura (riempimento) dello scavo, dovrà essere realizzata la stesa di conglomerato bituminoso provvisorio dello spessore minimo di cm. 8 posato e rullato a raso della pavimentazione stradale esistente ed il Soggetto autorizzato dovrà ripristinare immediatamente ogni cedimento del medesimo sino alla posa del ripristino definitivo.
- f) Dovrà essere realizzata e/o ripristinata la segnaletica orizzontale/verticale danneggiata dagli interventi di scavo entro 24 ore dalla ultimazione dei ripristini e la stessa dovrà essere concordata con il Comando di Polizia Municipale.

Art. 6 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese del soggetto autorizzato, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti.

Il ripristino si intende comprensivo della ricollocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. Il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dovrà essere concordato con il Comando di Polizia Municipale, che, se lo riterrà opportuno, potrà impartire l'obbligo di ripristino della segnaletica orizzontale su superfici più ampie rispetto all'area di intervento autorizzata.

I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da imprese in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti leggi sui LL.PP ed in regola con il DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Qualora necessari, gli interventi di rimozione e riposizionamento di manufatti o arredi presenti nell'area di intervento saranno eseguiti dal soggetto autorizzato.

Oltre alle particolari indicazioni riportate sull'assenso amministrativo, dovranno essere integralmente rispettate le seguenti indicazioni:

- a) Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicare l'effetto; per quanto viceversa attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di pavimentazioni bituminose, devono essere strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo le prescrizioni impartite dal Settore LL.PP.

b) Il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose sarà eseguito secondo i criteri sopra descritti per quanto concerne gli strati di fondazione delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:

- Qualsiasi variazione delle modalità di ripristino così codificate, sia tecnicamente che geometricamente, deve essere indicata sull'atto che autorizza la manomissione;
- Il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovrà essere eseguito con macchina vibro finitrice di adeguate dimensioni;
- Nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino verrà allargato sino al vecchio margine solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa;
- Ovunque sia possibile, senza cioè causare eccessivi intralci alla circolazione veicolare, il ripristino dovrà tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti, strato di base, binder, tappeto di usura;
- Tranne ove non sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo dovranno essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm. 15, per la parte relativa alla fondazione e sottofondazione stradale;
- Il ripristino dovrà essere eseguito nel rispetto delle pendenze stradali esistenti: qualsiasi variazione, anche migliorativa, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico;
- Nel caso in cui la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento dello strato di fondazione, potrà essere richiesto alle imprese esecutrici dai tecnici dell'Unione l'utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione del riempimento dello scavo e, in particolari condizioni, potrà essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili;
- Per quanto concerne l'estensione del ripristino definitivo della pavimentazione (tappeto finale d'usura):
 1. Se lo scavo è stato eseguito perpendicolarmente all'asse della strada, il ripristino della pavimentazione deve essere esteso sino al centro della stessa e per una larghezza minima di mt. 3,00;
 2. Se lo scavo è stato eseguito parallelamente all'asse della strada e/o in prossimità del marciapiede e ne interessa la sola metà, il ripristino deve essere esteso dal margine al centro della strada stessa e per una lunghezza corrispondente allo scavo eseguito aumentata di 1 mt. per parte, nel rispetto della sagoma esistente della strada;
 3. Se lo scavo ha interessato direttamente il colmo della carreggiata stradale o nel caso di strade di larghezza inferiore a mt. 5,00, il ripristino dovrà essere esteso a tutta la sede stradale e per una lunghezza corrispondente allo scavo eseguito;
 4. La stesa del tappeto d'usura, dello spessore medio di 3 cm., dovrà essere preceduta da fresatura a freddo sull'intera superficie interessata dal ripristino.

5. Dopo la fresatura della superficie interessata, la stesa del tappeto deve avvenire entro 24 ore previa stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio.

E' comunque facoltà dell'Ufficio Tecnico richiedere in altri casi, oltre a quelli sopra considerati, il ripristino dell'intera sede stradale, valutata l'estensione della manomissione, etc. (sia per quanto riguarda le pavimentazioni bituminose che per quelle lapidee).

- c) Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi o piste ciclabili sistemati in materiali lapidei o marmette autobloccanti dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri di nuovo apporto o forniti dal Comune che addebiterà il relativo costo; per il sottofondo, la dimensione del ripristino sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo. Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sottofondo dovranno essere ripristinati secondo i seguenti criteri.
La misura della larghezza dello strato di fondazione, salvo diversa prescrizione, sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo mentre le dimensioni del piano di calpestio dovranno essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi di delimitazione, chiusini, ecc. e comunque dietro espressa indicazione impartita dall'Ufficio Tecnico.
Dovrà essere ripristinato il manto bituminoso sull'intera larghezza del marciapiede, nel rispetto della sagoma esistente e con particolare riguardo alla posa dei cordoli di mantenimento del marciapiede stesso, compresa la loro messa in quota.
- d) Per tutti i casi non contemplati nei presenti punti, le modalità di ripristino dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico.

Art. 7 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini.

I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo le eventuali indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza) dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuale di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni Tecniche" inserite nel capitolato speciale per gli appalti del Settore Lavori Pubblici; circa la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell'elenco prezzi in vigore nel capitolato d'appalto per la ordinaria manutenzione del suolo pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del ripristino, oltre alle prescrizioni specifiche indicate nel provvedimento autorizzativo.

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti

circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali di cui al precedente Art. 6 del presente Regolamento.

Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide ecc.).

Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli appositi capitolati indicati dal Settore Lavori Pubblici; particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc,

La rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la posa.

Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso. I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati dal Soggetto autorizzato senza alcun compenso da parte del Comune.

Tutti i ripristini da eseguirsi con il tappetino di usura da cm. 3 dovranno essere realizzati esclusivamente nel periodo intercorrente tra il mese di aprile e il mese di ottobre con condizioni meteo favorevoli. Nel caso in cui si verificassero cedimenti strutturali e sgretolamenti del manto bituminoso, il soggetto autorizzato dovrà provvedere immediatamente e a propria cura e spese alla sistemazione del danno, concordando con l'Ufficio Tecnico le modalità dell'intervento.

Nel caso in cui si verificasse che il ripristino della manomissione avvenga nel periodo compreso tra il mese di novembre ed il mese di marzo, sarà comunque possibile procedere alla verifica dei lavori eseguiti, svincolando il deposito cauzionale dietro formale certificazione del soggetto autorizzato in cui si impegna tassativamente ad eseguire la formazione del tappeto di usura indicandone i tempi precisi di esecuzione.

Nel tempo intercorrente tra la visita di controllo dei lavori eseguiti e la data di effettuazione del tappeto di usura, ogni cedimento e/o ammaloramento degli scavi eseguiti, dovranno essere ripristinati immediatamente dal Soggetto autorizzato pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada in vigore.

CAPO III

RESPONSABILITA'

Art. 8 – Consegna delle aree e ripresa in carico da parte dell'Unione – Responsabilità

L'inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque, tramite il portale SUE, al fine di poter individuare l'impresa esecutrice dell'intervento.

Dalla data di inizio lavori, i sedimi sono in carico al soggetto autorizzato e rimarranno fino alla riconsegna all'Unione dopo la certificazione di regolare esecuzione di cui all'Art. 9 del presente Regolamento.

Durante questo periodo, i sedimi stradali oggetto della manomissione e relativo ripristino sono in carico manutentivo del Soggetto autorizzato in quanto committente dei lavori.

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino, tra la data di consegna e un anno dopo la ripresa in carico da parte del Comune, sono esclusivamente attribuibili al soggetto autorizzato.

L'Unione non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi antinfortunistiche e sui cantieri mobili (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul soggetto autorizzato.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul Soggetto autorizzato, restando perciò l'Unione totalmente esonerata ed altresì manlevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Art. 9 – Regolare esecuzione

I lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal soggetto autorizzato.

La loro regolare esecuzione dovrà essere verificata da un tecnico comunale, alla presenza di un tecnico incaricato dal soggetto autorizzato.

La comunicazione di ultimazione lavori e la contestuale richiesta di verifica della loro regolare esecuzione (anche per il successivo svincolo del deposito cauzionale) dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico tramite portale SUE.

La certificazione di svincolo potrà comprendere più località dei territori comunali.

L'Unione, prima di prendere in carico i sedimi, potrà comunque richiedere al soggetto autorizzato verifiche tecniche nei particolari casi che riterrà opportuni.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà richiedere la visita di collaudo, finalizzata all'ottenimento del certificato di regolare esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino delle sedi stradali manomesse.

La visita dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. in caso di esito positivo della visita, la cauzione prestata dovrà essere svincolata entro 10 giorni lavorativi dalla data della visita medesima. Qualora la certificazione non potesse essere rilasciata per constatata non regolare esecuzione dei lavori, il soggetto autorizzato avrà tempo 30 giorni (dalla data della comunicazione di non regolare esecuzione) per regolarizzare il ripristino; decorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Tecnico provvederà ad incamerare la cauzione prestata al fine di garantire l'esecuzione d'ufficio degli interventi non realizzati dal Soggetto autorizzato.

Il Soggetto autorizzato dovrà obbligatoriamente, alla fine dei lavori, presentare una planimetria indicante il nuovo tracciato delle tubazioni, se diverso da quello inizialmente autorizzato.

CAPO IV INDENNIZZI

Art. 10 – Cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini

In base alla tipologia degli interventi vengono stabilite le seguenti misure della cauzione di cui all'Art. 2, comma b):

- interventi singoli di manomissione: €/cad. 1.000,00 sino a 4 mq. di superficie scavata. Si precisa che per ogni mq. aggiuntivo (ai suddetti 4 mq.) la cauzione dovrà essere integrata di € 250,00 per ogni mq. eccedente.
- per i lavori che comportano la manomissione di una superficie di ripristino superiore ai 100 mq dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico l'idoneo deposito cauzionale, in maniera analoga dovrà essere previsto idoneo deposito cauzionale su manomissioni che interessino longitudinalmente intere o parziali strade comunali.

Art. 11 – Costi ed oneri

Alla domanda di richiesta di manomissione del suolo pubblico dovrà essere allegato quanto segue:

- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore la richiesta (in corso di validità);
- n. 2 marche da bollo (del valore legale in corso alla data di presentazione della richiesta di manomissione);
- copia del deposito cauzionale di cui all'Art. 10 del presente regolamento (salvo esclusioni di cui a successivo Art. 14);
- copia del versamento dei diritti di segreteria (salvo esclusioni di cui al successivo Art. 14);
- planimetria di dettaglio oggetto dell'intervento.

CAPO V VERIFICHE E SANZIONI

Art.12 – Azione di verifica

L'Unione attraverso personale dell'Ufficio Tecnico verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento.

L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte dell'Ente. Richiamando quanto già previsto all'art. 8 del presente Regolamento, il soggetto autorizzato, in quanto responsabile del ripristino per un anno dalla data di ripresa in carico del suolo oggetto di manomissione da parte dell'Ente, qualora si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, potrà essere chiamato dell'Unione, entro il suddetto limite temporale, ad effettuare

delle ulteriori opere di ripristino; in caso di inadempienza, il Comune si sostituirà al Soggetto autorizzato addebitando a quest'ultimo le relative spese di ripristino.

Art. 13 – Revoca autorizzazione e sanzioni

Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori potrà dare luogo a revoca immediata dell'autorizzazione, ad insindacabile giudizio dei tecnici comunali, anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Comando di Polizia Municipale.

Nel caso in cui gli scavi aperti, a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, l'Unione si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione, addebitando i relativi costi al soggetto autorizzato, ed incamerando, altresì, la polizza fidejussoria od il deposito cauzionale prestato a ristoro del danno causato.

Tutti gli interventi relativi all'installazione di cantieri mobili dovranno rispettare tassativamente le normative sui cantieri mobili D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la normativa di installazione dell'opportuna cartellonistica nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada in essere e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.07.2002 (Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

L'efficacia dell'autorizzazione rimane subordinata all'osservanza dell'obbligo di dare comunicazione all'Ufficio Tecnico dell'inizio dei lavori presentando il modello tramite portale prima dell'inizio degli stessi. In assenza di inizio lavori, senza aver ottemperato alla comunicazione, il soggetto autorizzato vedrà revocata la sua autorizzazione.

Si rammenta inoltre che, nel caso non fosse possibile terminare in giornata l'esecuzione dei lavori autorizzati e concordati con il Comando di Polizia Municipale, dovrà essere mantenuta in loco, permanentemente, idonea segnaletica stradale di cantiere sino alla conclusione degli stessi, con rispetto assoluto della normativa vigente sui cantieri mobili di cui sopra.

Al termine del lavoro si dovrà PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE al ripristino del sedime stradale e dei piani di calpestio a regola d'arte, al fine di evitare disagi e/o danni a persone e cose con le modalità previste dal presente Regolamento.

L'inosservanza delle sopra citate prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 21, comma 4, del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.

Art. 14 – Esclusioni / Esenzioni

L'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 e s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche), prevede che *“Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.”*.

Il comma 2. del medesimo art. prevede che: *“Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero*

Regolamento manomissione suolo pubblico

l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo puo' essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”.

L'ANCI Piemonte, con nota Prot.n. 34 del 13.02.2017, ha voluto approfondire, nell'ambito del Piano per la copertura del territorio regionale con Reti di TLC a Banda Ultra Larga, gli aggiornamenti di carattere normativo nei rapporti tra Comuni ed operatori delle telecomunicazioni, in merito alle attività di posa degli impianti a fibra ottica per le tecnologie innovative a Banda Ultra Larga.